

11  
comporre i Comizj Elettorali, 2. del Giudice di Pace del loro Comune. 3. degli Uffiziali Municipali del loro Comune. Per ora ne' Comuni al disotto di trecento votanti si tengono delle Assemblee Comunali solamente per eleggere il Giudice di Pace, e gli Uffiziali Municipali.

39. La forma di votare in questi Comizj è la seguente. 1. Ogni Membro del Comizio nomina tanti Cittadini quanto sono gli Individui che si devono eleggere, e ne dà i nomi per iscritto in una lista al Presidente, ed a' Secretarj, che la trascrivono nel registro. Non sapendo scrivere, ne farà la nomina all' orecchio de' Secretarj, o scrutatori, i quali sono obbligati a scrivere immediatamente le dette nomine; di queste come di qualunque altra, si deve tenere esatto registro. I Cittadini che hanno riportato un maggior numero di nomine verificate dal Presidente, Secretarj, e Scrutatori sono gli eletti. Questo modo di votare può essere riformato dal Corpo Legislativo.

40. Chiunque è legittimamente convinto d' avere comprato, o venduto un voto, oppure di avere procurata l' elezione di qualche individuo, con minacce, brighe, inganni o con altro genere di seduzione, perde per venti anni l' esercizio de' diritti di Cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre: Simili esclusioni si pubblicano nel Distretto per proclama.

41. Chiunque si fa lecito d' impedire la riunione di questi Comizj, è dichiarato reo di lesa Nazione.

42. I Comizj primarj non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza, o relazione.

## CAPITOLO V.

### *Comizj Elettorali.*

43. Ogni Comizio Primario nomina gli Elettori per i Comizj Elettorali in ragione ds uno per ogni trenta Cittadini, che si trovano a votare nel Comizio, o hanno diritto di votarvi, benchè assenti.

Se il numero totale diviso per trenta da un avanzo



maggiore di quindici, v'è luogo alla nomina di un altro Elettore.

44. I Membri de Comizj Elettorali sono rinnovati in ciaschedun anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di un' altro anno.

45. Chi non ha l'età d'anni 25; chi è astretto a Celibato; chi vive unicamente di una mercede giornale, non può essere sciolto per Elettore.

46. I Comizj Elettorali si riuniscono il giorno 10. di Maggio d'ogni anno nel Capo Luogo del Distretto, e devono terminare le loro operazioni in una sola Sessione, che non può durare oltre a tre giorni consecutivi. Dopo questo termine i Comizj Elettorali restano sciolti assolutamente.

47. Dopo che è sciolto il Comizio Elettorale, non rimane a' Cittadini, che ne sono stati Membri, nè qualità, nè titolo di Elettore; non possono perciò arrogarsi in alcuna maniera questo titolo, nè unirsi fra di loro con tale qualità. Qualunque contravvenzione a tali disposizioni è un attentato alla sicurezza generale.

48. I regolamenti che si trovano stabiliti per i Comizj Primarj agli articoli 28: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 39: 40: 41: 42: hanno luogo eziandio per i Comizj Elettorali.

49. I Comizj Elettorali si riuniscono per eleggere secondo il bisogno. 1. I Membri dei due Consiglj: prima quelli de' Sessanta, e poi quelli de' Centoventi; 2. Gli Alti Giurati; 3. Gli Amministratori del Distretto. 4. I Soggetti che devono comporre il Potere Giudiziario. 5. L' A cusatore pubblico, e il Cancelliere del Tribunale Criminale.

50. Quando un Cittadino è nominato ne' Comizj Elettorali per rimpiazzare un Funzionario morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva ancora al Funzionario rimpiazzato.

51. Il Commissario che il Direttorio deve avere ne' Distretti, è tenuto sotto pena di destituzione, d'informarlo de' tempi in cui si aprono, e chiudono i Comizj Elettorali; Il detto Commissario non può arrestare, nè sos-



pendere, nè entrare nel luogo delle Sessioni, ma ha diritto di domandare comunicazione del Processo Verbale delle Sessioni nelle quarant'otto ore, che le seguono, ed è tenuto di denunciare al Direttorio Esecutivo le infrazioni che venissero fatte all'atto Costituzionale.

N. B. Questo articolo è comune coi Comizj Primarj.

## CAPITOLO VI.

### *Potere Legislativo. Disposizioni Generali.*

52. Il Corpo Legislativo è diviso in due Consiglij, uno di sessanta Membri, e l'altro di cento venti.

53. Il Corpo Legislativo non può in verun caso delegare a uno, o a più de' suoi Membri, nè a chicchesia alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla Costituzione.

54. Non può egli stesso, nè per mezzo di delegati esercitare il Potere Esecutivo, nè il Potere Giudiziario.

55. E' incompatibile la qualità di Membro del Corpo Legislativo, coll' esercizio di un' altra funzione pubblica; è pure incompatibile colla qualità di semplice Sacerdote addetto a cura di anime, ed obbligato a residenza.

56. La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente quei Funzionarj Pubblici che sono eletti Membri del Corpo Legislativo.

57. Ciascun Distretto concorre solamente in ragion della sua Popolazione alla nomina de' Membri dei due Consiglij.

58. Ogni dieci anni il Corpo Legislativo giusta le liste della Popolazione, che gli sono spedite, determina il numero de' Membri de' due Consiglij, che ciascun distretto deve somministrare. Per questa prima volta il Governo Provvisorio si regolerà sul prospetto della Popolazione, che si tramanda all' Archivio Nazionale.

59. Nessun cambiamento potrà farsi nella ripartizione stabilita durante un tale intervallo.

60. I Membri del Corpo Legislativo non sono Rap-